

Nota a Corte D'Appello Di L'Aquila n.887/16 del 12 Luglio 2016

La sentenza della Corte D'Appello Di L'Aquila n.887/16 del 12 Luglio 2016 depositata il 30 Agosto 2016, ribadisce alcuni criteri già applicati nella precedente giurisprudenza in materia di azione di ripetizione d'indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente.

La Corte richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite, Cass. Civ. 24418/2010, ribadisce che la prescrizione è decennale e decorre nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto funzione solo ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

La Corte inoltre puntualizza, richiamando Cass Civ., sez I, 26 Febbraio 2014 n.4518, che in ogni caso i versamenti eseguiti sul conto corrente, durante la vigenza del contratto, hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens, pertanto una diversa finalizzazione dei singoli versamenti o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate.

Infine la Corte ritiene non dover censurare la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha consentito al CTU di iniziare i conteggi partendo quanto alle poste passive dal saldo zero.

Infatti era preciso onere dell'Istituto opposto, versare agli atti del giudizio l'indispensabile documentazione del conto corrente bancario, che invece è risultata irrimediabilmente carente, nè la Banca appellante può pretendere di invertire le regole dell'onere della prova, ponendola a carico degli oppositori, posto che è essa che ha agito vantando ai loro danni un determinato credito e di questo deve dare esatto conto.